



Fondazione I.P.S. Card. Gusmini Onlus
Via San Carlo, 30 - 24029 Vertova (Bg)
"Istituto Polifunzionale Socio Sanitario Cardinal Giorgio Gusmini"
Reg. P.G. 1962 - R.E.A. 350528

Telefono 035/737.611 - Sito internet: www.piacasa.it
Cod. fisc. 81001730167 - Part. IVA 01824750168

CONTRATTO D'INGRESSO R.S.A. ***Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani***

Fra:

-, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della "**Fondazione I.P.S. Card. Gusmini Onlus**" (di seguito chiamata "Fondazione");
- e il sig. / la sig.ra
(di seguito individuato come "Contraente"), in qualità di
- utente
- tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'Utente, in conformità al provvedimento del Tribunale di, in data qui allegato
- familiare, rappresentante o persona di fiducia dell'Utente (solo quando non vi è un tutore, curatore o amministratore di sostegno)

Generalità dell'Utente:

COGNOME e Nome

Nato/a a prov. il

Residente a prov.

Via/Piazza..... n.

codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto, decorrenza e durata

1. In aderenza alle notizie fornite dai soggetti firmatari del presente Contratto, alla documentazione sanitaria, sociale e assistenziale acquisita, la Fondazione accoglie l'Utente presso la propria R.S.A. - Residenza Sanitaria Assistenziale, quale residente

- a tempo indeterminato, con decorrenza
- temporaneamente (ricovero di sollievo o altra momentanea ragione assistenziale),
dal al

ferma la possibilità di risoluzione del presente Contratto, ai sensi degli articoli successivi.

2. Si dà atto che l'Utente:

- occupa un posto accreditato dalla Regione Lombardia e contrattualizzato dall'A.T.S.
- occupa un posto autorizzato, ma non accreditato dalla Regione Lombardia ovvero accreditato ma non contrattualizzato dall'A.T.S.

3. S'individuano le seguenti persone da contattare per bisogni assistenziali e urgenze, autorizzate a parlare con

il personale per conto dell'Utente (più avanti chiamate "Persona di riferimento"):

il medesimo Contraente

il sig./ la sig.ra

4. La Fondazione:

- ha verificato che l'Utente possiede le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per il ricovero nella R.S.A. dalla normativa regionale e dalla propria Carta dei servizi;
- assicura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale;
- comunicherà eventuali situazioni complesse all'A.T.S. di Bergamo e/o al Comune domicilio di soccorso dell'Utente.

5. Qualora l'ingresso dell'Utente nella R.S.A. non avvenga nel giorno sopra indicato (anche a causa di ricovero ospedaliero) è dovuta alla Fondazione la retta di cui al successivo articolo 3 comma 2 per ogni giorno di ritardo. A partire dal terzo giorno di ritardo, in aggiunta al pagamento della retta, l'Utente dovrà rifondere il mancato contributo giornaliero del Fondo Sanitario Regionale alla Fondazione.

6. Il presente Contratto si risolve di diritto il sesto giorno di ritardato ingresso, in automatico, con efficacia immediata e senza necessità di preavviso o comunicazioni da parte della Fondazione all'Utente, al Contraente o agli altri interessati. L'Utente può sospendere la risoluzione del presente Contratto versando in anticipo alla Fondazione la retta e il contributo, indicati al precedente comma 5, per i giorni di ritardo accumulati e per quelli ulteriori eventualmente previsti.

7. Per gli aspetti del rapporto contrattuale qui non disciplinati, si applicano la Carta dei servizi, il Regolamento di ospitalità della R.S.A e il Tariffario della R.S.A, predisposti dalla Fondazione e soggetti a modifiche unilaterali, durante la vigenza del presente Contratto, come chiarito al successivo articolo 10.

Articolo 2 - Obblighi della Fondazione - Rilascio certificazione fiscale

1. La R.S.A. fornisce all'Utente le seguenti prestazioni:

- vitto e alloggio, compreso lavaggio e stiratura lettercci;
- assistenza e cura alla persona;
- assistenza medica generica, infermieristica, prestazioni educative e di fisioterapia;
- fornitura e somministrazione farmaci, parafarmaci, presidi e ausili, compresi quelli per l'incontinenza;
- servizio religioso;
- attività di animazione e socializzazione;
- servizio di lavanderia per biancheria piana;
- custodia beni personali (vedi successivo articolo 8).

2. Le suddette prestazioni sono rese nei modi e limiti descritti nella Carta dei servizi, nel Regolamento di ospitalità della R.S.A e nel Tariffario della R.S.A, rispettando le norme di buona pratica, i protocolli adottati dalla Fondazione, la Carta dei diritti della persona anziana, le abitudini dell'Utente per quanto possibile e garantendo il confronto continuo con i familiari.

3. Il Servizio sarà conforme alla normativa vigente tempo per tempo, valida per l'esercizio e l'accreditamento regionale, in conformità ai relativi standard strutturali, gestionali, tecnologici e organizzativi. La Fondazione si impegna ad assolvere tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente Contratto, derivino dalla legge regionale 3 del 2008 e da altre norme vigenti.

4. Per gli utenti che occupano un posto non accreditato dalla Regione o, sebbene accreditato, non contrattualizzato dall'A.T.S, valgono le specifiche norme di cui al successivo articolo 3, comma 8.

5. La Fondazione deve:

- predisporre e aggiornare la documentazione sanitaria e socio sanitaria;
- contrarre e mantenere un'assicurazione contro la propria responsabilità civile per i danni procurati all'Utente, compresi quelli involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza, imperizia, senza franchigie opponibili al medesimo Utente e a terzi danneggiati;
- trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nel presente Contratto secondo le disposizioni di legge e in conformità alle specifiche informative e/o richieste di autorizzazione al trattamento dati personali (privacy), consegnate e/o acquisite dai medesimi soggetti; in tale documentazione è fra l'altro esplicitato il titolare e responsabile del trattamento e le modalità di accesso alla documentazione socio sanitaria;
- diffondere la propria Carta dei servizi;
- adempiere gli obblighi di tutela dell'Utente, come da Carta dei servizi.

6. La Fondazione rilascerà agli intestatari le fatture inerenti la certificazione delle rette e tariffe riscosse, per le eventuali deduzioni/detractions dal reddito ai fini fiscali, in termine utile per i relativi adempimenti.

Articolo 3 - Obblighi dell'Utente e del Contraente - Retta e altri oneri finanziari a carico dell'Utente

1. L'Utente, il Contraente e la Persona di fiducia e riferimento devono:

- rispettare le norme stabilite nella Carta dei servizi, nel Regolamento di ospitalità della R.S.A. e nel Tariffario della R.S.A;
- rispettare le norme di convivenza e di comportamento, presenti e future, scritte o consuetudinarie, vigenti nella R.S.A;
- garantire che l'Utente disponga d'un corredo di abiti sufficiente e idoneo, secondo le indicazioni fornite dal Infermiere Coordinatore del reparto.

2. Si impegnano a pagare alla Fondazione la retta di frequenza e ogni altro onere finanziario a carico dell'Utente a norma del presente Contratto, quali **obbligati principali**, cui intestare e inviare le fatture, con diritto alle eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali:

- l'Utente stesso
- il sottoscritto Contraente
- le persone indicate nelle specifiche assunzioni d'obbligo - mod. 9.2 (*cognomi e nomi*):

3. Assumono la qualifica di **garanti e obbligati ai pagamenti di cui al comma precedente l'Utente stesso** (se non già obbligato principale ai sensi del precedente comma 2) e **le seguenti persone**, tutte più avanti denominate per brevità "Garanti":

- il sottoscritto Contraente, sig.
- i sig.ri (*cognomi e nomi*):

....., come da allegate n. assunzioni d'obbligo - modelli 9.2 o 9.3.

4. La retta giornaliera è quella della voce del Tariffario R.S.A., al momento di €, comprensiva di tutti i servizi previsti all'articolo 2 (con le eccezioni di cui ai commi successivi), al netto del contributo Fondo sanitario regionale. La retta giornaliera è applicata dal giorno d'ingresso a quello di cessazione del soggiorno, entrambi inclusi. Per gli utenti residenti a Vertova vi è la possibilità di ottenere un'agevolazione sulla retta, previa presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), da cui risulti un Indice della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo la disciplina vigente, entro fasce definite dal Tariffario R.S.A, il tutto secondo le disposizioni ivi specificate. Il mantenimento dell'agevolazione richiede la presentazione della DSU aggiornata entro il termine indicato nel Tariffario medesimo.

5. In caso di assenza temporanea, la retta giornaliera viene ridotta del 30 per cento. A tal fine, i giorni di assenza corrispondono al numero delle notti trascorse dall'utente fuori dalla struttura.

6. La Carta dei servizi indica le prestazioni non comprese nella retta, quindi soggette a pagamento extra. E' a carico dell'Utente anche l'eventuale imposta di bollo da applicare su fattura e ricevute di pagamento.

7. L'Utente s'impegna a pagare, in aggiunta alla retta, le eventuali prestazioni non incluse, anche se non contemplate dal Tariffario R.S.A, come pure a rimborsare alla Fondazione ogni documentata spesa, anticipata per suo conto.

8. Per i posti non accreditati dalla Regione Lombardia o, sebbene accreditati, non contrattualizzati dall'A.T.S, rimangono comunque direttamente a carico del Servizio sanitario regionale e/o dell'Utente, oltre ai costi indicati ai precedenti commi, quelli per:

- a) prestazioni mediche e sanitarie in genere, per le quali l'Utente dovrà continuare ad avvalersi del Servizio sanitario regionale (medico di assistenza primaria) o di professionisti esterni in regime privatistico;
- b) farmaci, parafarmaci, presidi medico chirurgici, protesi, ausili e dispositivi medici (compresi quelli per la deambulazione e per l'incontinenza).

9. Durante la vigenza del presente Contratto, la Fondazione potrà applicare all'Utente un'altra voce di retta, al modificarsi delle condizioni di salute, oppure a causa di un trasferimento interno o di una diversa sistemazione, anche dovuta a esigenze interne. Si applicano in questo caso le norme previste nel Tariffario della R.S.A.

10. L'Utente, l'Intestatario della fattura e gli altri soggetti tenuti al pagamento prendono atto che, in vigenza del presente Contratto, la Fondazione può unilateralmente modificare in ogni momento il Tariffario R.S.A, come chiarito al successivo articolo 10.

11. Le fatture per la retta e ogni altro onere sono mensili e vengono generalmente emesse l'ultimo giorno del mese di riferimento.

12. La fattura indica il termine ultimo di pagamento.

13. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione di una mora, calcolata in misura pari agli interessi legali, calcolati come "semplici", oltre alla rifusione degli eventuali maggiori danni.

14. L'Utente, gli Obbligati principali e i Garanti sono debitori in solido e non godono del beneficio della preventiva escussione. La Fondazione quindi, a propria discrezione e nei limiti del credito vantato, può esigere il pagamento, disgiunto e in misura intera, da uno solo o da più soggetti, senza ordini di precedenza.

15. I Garanti, se non tenuti agli alimenti a norma del Codice Civile, possono recedere dal proprio impegno, trascorsi cinque anni dalla relativa sottoscrizione, dandone comunicazione scritta alla Fondazione, spedita tramite raccomandata A.R. o consegnata al suo Ufficio, con un preavviso di novanta giorni. In questo caso, se non intervengono altri idonei garanti, la Fondazione può recedere dal presente Contratto nei termini stabiliti dal successivo articolo 6.

16. L'erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali da parte di operatori esterni, su iniziativa dell'Utente, di suoi familiari o di chiunque altro, deve essere espressamente autorizzata dal medico o dall'infermiere coordinatore. Allo stesso modo, senza loro espressa autorizzazione, è vietato introdurre o fare libero uso di medicinali, parafarmaci, presidi medico chirurgici, protesi, ausili e dispositivi medici. La Fondazione declina ogni responsabilità in caso di violazione della presente norma.

Articolo 4 - Deposito cauzionale

1. L'Utente o il contraente ha versato alla Fondazione un deposito cauzionale di € corrispondente:

all'intera retta dovuta per il soggiorno temporaneo di durata non superiore a trenta giorni:

a una mensilità della retta, in caso di soggiorno temporaneo superiore a trenta giorni o a tempo indeterminato.

2. In seguito alla dimissione o al decesso dell'Utente, il deposito cauzionale sarà restituito maggiorato degli interessi legali maturati, calcolati come "semplici", una volta riscontrato il regolare pagamento delle rette e di ogni altra somma dovuta alla Fondazione.

3. Il deposito cauzionale sarà trattenuto dalla Fondazione in conto a propri eventuali crediti, fino a concorrenza degli stessi.

Articolo 5 - Risoluzione del presente Contratto da parte dell'Utente

1. L'Utente o il contraente può risolvere il presente Contratto con lettera alla Fondazione, spedita tramite raccomandata A.R. o consegnata al suo Ufficio. In essa va obbligatoriamente indicato il preciso giorno di dimissione.

2. La risoluzione va comunicata almeno sette giorni prima della dimissione. Per ogni giorno di carenza, l'Utente è tenuto al pagamento di una penale pari alla retta giornaliera e, se temporaneo, a risarcire alla Fondazione il mancato contributo del Fondo sanitario regionale.

3. Il rientro al proprio domicilio, l'ingresso in altra struttura residenziale o ogni comportamento dell'Utente che supponga la volontà di definitiva dimissione, equivalgono a risoluzione di fatto del presente Contratto, che decorre, anche retroattivamente, dal giorno di uscita dalla R.S.A.

4. Qualora la Fondazione introduca modifiche a rette, tariffe o altri oneri, l'Utente può risolvere il presente Contratto, con le modalità indicate al comma 1, anche senza preavviso, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta modifica.

5. Qualora la Fondazione introduca modifiche alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità della R.S.A, al Tariffario della R.S.A. o ad altre norme interne rilevanti ai fini delle prestazioni rese, l'Utente o il contraente può risolvere il presente Contratto, con le modalità indicate al comma 1, anche senza preavviso, entro trenta giorni dal-

la data di pubblicazione delle modifiche introdotte.

6. La mancata risoluzione del presente Contratto nei termini di cui ai precedenti commi 4 e 5 è da intendersi come implicita accettazione delle modifiche introdotte.

7. Nelle ipotesi di cui ai medesimi commi 4 e 5, l'effettiva dimissione dalla R.S.A. deve avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla risoluzione.

8. Qualora la dimissione non avvenga nel giorno stabilito nella lettera di risoluzione del presente Contratto o nel termine di cui al precedente comma 7, si applica la penale di cui al successivo articolo 7.

Articolo 6 - Risoluzione del presente Contratto da parte della Fondazione

1. La Fondazione può risolvere il presente Contratto e disporre la dimissione dell'Utente, con lettera spedita tramite raccomandata A.R. o consegnata di persona alternativamente all'Utente, tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare/persona di riferimento o intestataria della fattura per la retta. La risoluzione va comunicata almeno sessanta giorni prima della dimissione, salvo quanto indicato al successivo comma 2. Sono in particolare motivo di risoluzione:

- a) mancato o parziale pagamento della retta (anche solo una) o di altre somme spettanti alla Fondazione, entro la scadenza prefissata;
- b) quando gli eventuali garanti del pagamento ritirino il proprio impegno e non siano fornite nuove adeguate garanzie;
- c) in caso di automatico recepimento nel presente Contratto, nella Carta dei servizi, nel Regolamento di ospitalità della R.S.A o nel Tariffario della R.S.A, ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, di future disposizioni, statali o regionali;
- d) quando l'Utente o il Contraente non accettino di firmare le proposte di modifica al presente Contratto, presentate dalla Fondazione, ai sensi del successivo articolo 12, comma 5.
- e) non accettazione, anche solo di fatto, da parte dei soggetti obbligati al pagamento, delle modifiche apportate dalla Fondazione a rette, tariffe e costi in genere;
- f) non accettazione, anche solo di fatto, da parte dell'Utente o altri sottoscrittori del presente Contratto delle modifiche introdotte alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità della R.S.A, al Tariffario della R.S.A. ad altre disposizioni interne della Fondazione, come pure di future disposizioni, statali o regionali, incidenti sul contenuto dei medesimi atti o del presente Contratto;
- g) rifiuto sistematico di ricevere le cure assistenziali e sanitarie;
- h) condotta incompatibile con la vita comunitaria o commissione di gravi infrazioni al Regolamento di ospitalità della R.S.A;
- i) qualora la Fondazione, a proprio giudizio insindacabile, riconosca l'inidoneità del reparto a erogare cure adeguate a emergenti bisogni sanitari e assistenziali dell'Utente;
- j) rifiuto di trasferimento in altra camera o reparto (con eventuale adeguamento di retta).

2. L'utente del Nucleo Alzheimer ha la possibilità di rimanere finché non perda i requisiti definiti dalla Regione per l'erogazione del rispettivo contributo a carico del Fondo Sanitario Regionale. In questo caso (ad esempio sopravvenuta incapacità di deambulare), l'utente residente in Vertova al momento dell'ingresso viene trasferito nei nuclei geriatrici quando ritenuto opportuno dalla Fondazione. Nello stesso caso, se trattasi di utente non residente in Vertova al momento dell'ingresso, la Fondazione comunica la risoluzione del presente Contratto e la dimissione dell'utente ai sensi del comma 1. In questo caso, chi cura gli interessi dell'utente deve immediatamente attivarsi per reperire una nuova sistemazione. L'utente potrà rimanere all'interno della struttura fin quando la nuova collocazione non sia disponibile, comunque per un massimo di due mesi dalla comunicazione di cui sopra. Decorso tale limite temporale la retta varierà come previsto dal tariffario vigente.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, ma con effetto immediato, la Fondazione può disporre la dimissione dell'Utente e la risoluzione del presente Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora l'Utente commetta gravi reati contro la persona;
- b) se la documentazione e le informazioni ottenute dalla Fondazione sull'Utente, ai fini dell'ammissione, abbiano taciuto patologie o altre circostanze che rendano incompatibile il soggiorno all'interno del nucleo ove è avvenuto l'ingresso.

4. Il presente Contratto si risolve con effetto immediato in caso di chiusura della R.S.A. o sopravvenuta impossibilità di funzionamento per forza maggiore o altra causa.

5. La Fondazione dovrà attivare da subito l'assistente sociale del comune di provenienza dell'Utente e l'A.T.S., affinché la dimissione avvenga in forma assistita.

Articolo 7 - Penale per violazione giorno dimissione

1. In caso di dimissione dell'Utente, risoluzione del presente Contratto o termine del ricovero temporaneo, l'Utente dovrà lasciare libero e disponibile il posto entro le ore 14 del giorno stabilito.

2. Qualora il posto non venga lasciato libero, per ogni giorno di permanenza oltre il termine, sarà dovuta la retta aumentata del 50 per cento, a titolo di penale.

3. Rimane impregiudicato il diritto della Fondazione di intraprendere ogni azione, utile a conseguire l'effettiva liberazione del posto.

Articolo 8 - Deposito, custodia, furto, smarrimento, ritiro di cose

1. La Fondazione risponde del deposito e della custodia di cose dell'Utente, nelle forme e limiti di cui agli articoli da 1783 a 1786 del Codice Civile.

2. La Fondazione non risponde per il furto, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di denaro e oggetti di valore conservati nella stanza dell'Utente oppure da lui detenuti o comunque non consegnati nella diretta custodia della Fondazione.

3. La Fondazione non consegnerà e non consentirà ad alcuno di asportare nulla, senza autorizzazione dell'Utente (se in grado di tutelare i propri interessi) o permesso scritto del soggetto che ne cura gli interessi.

4. In caso di decesso dell'Utente, la Fondazione consegnerà le cose in custodia solo agli eredi.

Articolo 9 - Informazioni, accesso alla documentazione, reclami

1. L'Ufficio Accoglienza della Fondazione è a disposizione dell'Utente o altri suoi referenti per:

- a) dare informazioni;
- b) raccogliere e gestire i reclami, mettendo in atto le procedure necessarie per fornire all'Utente, entro trenta giorni, la soluzione del problema segnalato;
- c) analizzare e valutare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati, con distribuzione periodica di questionario anonimo.

2. L'accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla Fondazione, quale gestore di pubblico servizio, limitatamente alle attività d'interesse pubblico, è disciplinata dal Regolamento sull'accesso agli atti amministrativi, vigente tempo per tempo, pubblicato all'Albo e sul sito internet della Fondazione.

3. La semplice visione (senza acquisizione di copie), ai documenti con informazioni sull'Utente è a lui consentita in ogni momento previa richiesta verbale. E' inoltre ammesso esclusivamente alle seguenti figure, anche dopo la dimissione o il decesso dell'Utente:

- alle persone da lui designate per iscritto, fino a espressa revoca scritta;
- al Contraente, se diverso dall'Utente, limitatamente agli atti di natura economica e amministrativa, esclusi i dati sensibili, fino a eventuale revoca scritta da parte dell'Utente;
- agli obbligati al pagamento della retta e ai garanti, in qualunque momento individuati, limitatamente agli atti di natura economica;
- agli eredi post mortem.

Articolo 10 - Modifiche alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità o al Tariffario

1. La Fondazione può in qualsiasi momento modificare la Carta dei servizi, il Regolamento di ospitalità della R.S.A, il Tariffario della R.S.A. o altre proprie disposizioni rilevanti per i soggetti interessati al presente Contratto, dandone informazione all'Albo dell'Ente e sul sito internet e, limitatamente al Tariffario R.S.A, all'intestatario della fattura per la retta, anche mediante avviso in essa contenuto.

2. L'Utente, il Contraente, gli Obbligati principali e i Garanti hanno diritto di chiedere e ottenere gratuitamente, in ogni momento, copia aggiornata della suddetta documentazione.

3. Qualora l'Utente o il Contraente non accettino le modifiche introdotte, possono risolvere il presente Contratto con efficacia immediata, con le modalità e nei termini stabiliti al precedente articolo 5, commi 4 e 5. In caso di mancata risoluzione nei tempi stabiliti, le modifiche s'intendono tacitamente accettate. In caso di aumento della retta, i Garanti semplici, se non tenuti agli alimenti, possono chiedere per iscritto la limitazione del proprio impegno alla quota loro imputata col presente Contratto.

4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la Fondazione ha analoga facoltà, rispettando il termine di preavvi-

so stabilito al precedente articolo 6.

Articolo 11 - Mezzi di tutela dei diritti dell'Utente - Foro competente

1. Il Contraente e, nei limiti delle sue capacità d'intendere, l'Utente, sono stati informati e dichiarano di conoscere la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale quando sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità. Possono inoltre accedere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e all'Ufficio di Pubblica Tutela dell'A.T.S. di Bergamo.

2. Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto, sono competenti in via esclusiva il Tribunale di Bergamo e il Giudice di pace di Clusone.

Articolo 12 - Modifiche al presente Contratto

1. La Fondazione, con la propria R.S.A., è sottoposta alle leggi inderogabili, presenti e future, che, in ogni momento, prevalgono su eventuali disposizioni del presente Contratto, della Carta dei servizi, del Regolamento di ospitalità della R.S.A. o del Tariffario della R.S.A.

2. Eventuali future disposizioni, statali o regionali, incidenti sul contenuto del presente Contratto, sulla Carta dei servizi, sul Regolamento di ospitalità della R.S.A. o sul Tariffario della R.S.A. devono ritenersi automaticamente qui recepite.

3. Al verificarsi delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, il Contraente o l'Utente hanno facoltà di recedere dal presente Contratto, nei modi stabiliti dal precedente articolo 5, comma 1, anche con effetto immediato.

4. Ogni altra modifica al presente Contratto ha efficacia solo quando stipulata per iscritto, con sottoscrizione da entrambe le parti.

5. La Fondazione può proporre all'Utente o al Contraente modifiche al presente Contratto. Qualora gli stessi non accettino di firmare le modifiche, la Fondazione può risolvere il presente Contratto ai sensi del precedente articolo 6, comma 1.

6. Il presente Contratto non è cedibile, salvo consenso scritto delle parti.

Articolo 13 - Allegati e documentazione di riferimento

1. La Carta dei servizi, il Regolamento di ospitalità della R.S.A. e il Tariffario della R.S.A. costituiscono allegati al presente Contratto e, con la sottoscrizione del Contraente, vengono a formarne parte integrante, ai fini del rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto.

2. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della presente stipula, con anticipo sufficiente a prenderne comoda visione, la Carta dei servizi, il Regolamento di ospitalità della R.S.A., il Tariffario della R.S.A., il fac simile del presente Contratto, la Carta dei diritti della persona anziana e il Codice etico della Fondazione.

Vertova,

Il Presidente della Fondazione

Il Contraente.....

Gli Obbligati principali, i Garanti
per il pagamento della retta,.....

La Persona di riferimento.....

Il contraente dichiara espressamente di accettare queste disposizioni del presente Contratto:

- articolo 1, comma 6 - **Risoluzione di diritto del presente Contratto in caso di ritardato ingresso.**
- articolo 3, comma 15 - **Diritto della Fondazione di recedere dal presente Contratto qualora vengano a mancare i garanti per il pagamento della retta;**
- articolo 6 - **Diritto della Fondazione di recedere dal presente Contratto;**
- articolo 10, comma 3 - **Accettazione tacita di Utente e Contraente delle modifiche apportate dalla Fondazione alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità della R.S.A, al Tariffario della R.S.A. e ad altre disposizioni rilevanti per i soggetti coinvolti nel presente Contratto;**
- articolo 10, comma 4 - **Diritto della Fondazione di recedere dal presente Contratto, qualora le controparti non accettino le modifiche introdotte alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità della R.S.A, al Tariffario della R.S.A. e ad altre disposizioni rilevanti per i soggetti coinvolti nel presente Contratto;**
- articolo 11, comma 2 - **Competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo e del Giudice di Pace di Clusone, in caso di controversie legali;**
- articolo 12, comma 5 - **Diritto della Fondazione di risolvere il presente Contratto qualora l'Utente non accetti di sottoscrivere le modifiche al presente Contratto proposte dalla Fondazione.**

Vertova,

Il Contraente.....

DICHIARAZIONE DELL'UTENTE

(solo quando il presente Contratto non è direttamente stipulato dall'Utente)

non obbligatoria se l'Utente ha un tutore legale o, per dichiarazione di un medico, non è in grado di intendere e di volere

Dichiaro di voler soggiornare e/o fruire dei servizi sanitari ed assistenziali erogati dalla R.S.A. della Fondazione card. Gusmini, oggetto del presente Contratto, di aver autorizzato alla stipula e a tutti gli adempimenti connessi il suddetto firmatario e di far mie a tutti gli effetti le obbligazioni assunte per mio conto, anche riguardo agli oneri a mio carico per la retta.

Dichiaro inoltre di gradire la Persona di fiducia e riferimento, eventualmente sopra indicata, da contattare per i miei bisogni sanitario assistenziali, autorizzata a chiedere informazioni sul mio stato di salute e da contattare in caso di urgenze.

Firma dell'Utente

Data

Eventuale dichiarazione del direttore sanitario o del medico curante in ordine all'incapacità di fatto dell'utente d'intendere e di volere *(non necessaria quando l'utente ha un tutore legale)*

.....
.....

Data

(timbro e firma del medico)

(da compilare se il contraente non è l'utente stesso)

Dati del Contraente

COGNOME e Nome

residente a via n.

telefono

grado di parentela (o altro tipo di rapporto) con l'Utente

(da compilare se l'utente o il contraente sono gli obbligati principali)

Obbligato principale al pagamento delle rette, cui intestare la fattura

l'utente / il contraente sig.

Modalità di pagamento

in contanti o con bonifico presso UBI Banca - Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Vertova - cod. IBAN: **IT 39 S 05428 53710 000000073480** (conto corrente della Fondazione)

addebito sul conto corrente bancario/postale, intestato a

Banca Filiale di

Indirizzo filiale

Eventuale diversa persona di fiducia e riferimento per i bisogni sanitario assistenziali

COGNOME e Nome

residente a via n.

Telefono

Grado di parentela (o altro tipo di rapporto) con l'Utente

Stato di famiglia originario dell'utente (indicare ascendenti, coniuge e figli e coniuge, se viventi - in loro assenza fratelli e sorelle viventi)

Grado parentela	Cognome e nome	comune di residenza	Indirizzo